

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1988

### Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. - La norma è intesa a prorogare, per un ulteriore periodo di dodici mesi, la facoltà - prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 472 - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di chiedere il distacco, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, di dipendenti di enti previdenziali, nel numero massimo di venti unità ed escluse le qualifiche dirigenziali, per gli adempimenti, molto complessi e comportanti spesso la congiunta attività ministeriale e di taluni enti previdenziali, connessi all'attuazione della normativa di seguito illustrata.

Trattasi della legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, della

legge 11 giugno 1974, n. 252, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché della normativa sulle prestazioni della cassa integrazione guadagni.

Permangono, infatti, le carenze di idonei strumenti normativi, che consentano all'Amministrazione del lavoro di organizzare il coordinamento delle operazioni di competenza degli enti previdenziali con quelle a carico delle strutture ministeriali nell'area di incidenza delle leggi sopra richiamate, che non hanno consentito di ovviare all'accumulo di ritardi e giacenze, la cui eliminazione, per soddisfare le giuste aspettative dei lavoratori interessati, si impone senza ulteriori differimenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da trentasei a quarantotto mesi.